



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV SEZIONE DI
PIACENZA *"Firmissima est inter pares amicitia"*

ANVVFCN-ODV-PIACENZA C.F. 91033890335

Iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato al n° 1070
della Provincia di PIACENZA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N° 01/2022

Seduta in SECONDA CONVOCAZIONE

Soci Iscritti: n° 65
Presenti: n° 36 di cui
Deleghe: n° 12

L'anno 2022 questo venerdì 23 del mese di Dicembre, alle ore 15:30 presso la sede di Via Caorsana 8 a PIACENZA si è tenuta l'assemblea **STRAORDINARIA** dei Soci per discutere e deliberare il seguente **Ordine del giorno**:

- 1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017**

Il Presidente, dopo aver osservato un minuto di raccoglimento silenzioso alla memoria dei colleghi che non ci sono più, nomina la Sig.ra **Rebecchi Giulia** quale **Segretario**.

Ricorda inoltre che per modificare lo statuto occorre, in seconda convocazione, la presenza in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Accertata, quindi, la presenza dei soci come da elenco allegato al presente verbale, constatata e fa constatare che le presenze ed il numero delle deleghe in allegato costituiscono validità legale quindi, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale, e procede con la lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Dopo un breve dibattito lo statuto, così come modificato, viene approvato con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 16:40 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

FIRMATO

Il Segretario

Il Presidente

Sede in PIACENZA Via Caorsana n° 8 - Tel. 0523 607864 - Codice Fiscale n°-91033890335
segreteria c/o Comando Prov.le VV-FI Piacenza - Val Nure 9 - Tel. 0523 607864

✉ piacenza@anvvf.it





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 24/01/2023 Serie 3
al n. 166
Corrisposti € 1 (€ 1)

ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA SOCI N° DEL 23/12/2022

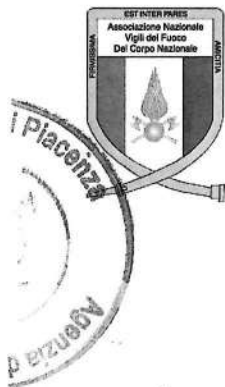
P/A/D	Cognome	Nome	P/A/D	Cognome	Nome
P	Beretta	Giovanni	P	Franchi	Sergio
P	Bersani	Franco	P	Gobbi	Luigi
P	Bernardi	Fabrizio	P	Lavelli	Renato
P	Bonade'	Alessandro	A	Masina	Cesare
P	Boselli	Luigi	A	Merli	Ferdinando
P	Caccialanza	Ennio	P	Mulazzi	Luciano
P	Canepari	Giuseppe	P	Piga	Camillo
P	Cassinelli	Franco	P	Rebecchi	Giulia
P	Cassinelli	Mario	P	Simoni	Marco
P	Cassinelli	Luciano	P	Tagliaferri	Stefania
P	Chiesa	Piero	D(Franchi)	Franzone	Sergio
P	Clini	Massimiliano	D(Piga)	Mutti	Giampiero
P	Compiani	Luigi	D(Piga)	Ponti	Roberto
P	Cremonesi	Gianni	D(Compiani)	Campelli	Aldo
D(Cremonesi)	Dovani	Giuseppe	D(Compiani)	Razza	Carlo
D(Cremonesi)	Contini	Ioris	D(Simoni)	Albertelli	Luigi
D(Cremonesi)	Sbuttoni	Vittorio	D(Simoni)	Battistotti -Vi	Vanda
D(Lavelli)	Lavelli	Luigi	D(Simoni)	Lecce	Domenico



r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di Piacenza

Art. 1
(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione “Associazione **Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV Sezione di Piacenza**” individuata dall’acronimo **ANVVFCN-ODV-PC**, di seguito “**Associazione**”. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede legale **nel Comune di Piacenza**, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’Associazione, con delibera dell’Assemblea ordinaria, può inoltre costituire sedi operative in altri Comuni della stessa provincia finalizzate a raccogliere i soci residenti nel Comune stesso; rimanendo inquadrata nella sezione Provinciale che ne curerà la gestione e l’amministrazione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione opera in accordo alle direttive generali della Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nella quale si riconosce e si configura quale Sezione Provinciale della stessa, pur avendo autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e propria forma costitutiva.



Compiuti



r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Art. 2
(Scopi e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione in particolare opera:

- nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore.
- svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con enti del terzo settore, Enti pubblici e privati, a livello Internazionale, Nazionale e Territoriale
- svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.



Compiuto 9/11/23





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

L'Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività di specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 3
(Rappresentanza nelle manifestazioni)

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentato nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

Art. 4
(Stendardo)

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma e dimensioni di quello in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ODV – Sezione di Piacenza.

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

Art. 5
(Abito sociale)

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'Associazione e può essere indossato esclusivamente dagli associati.

Compiù 9/17





r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA



Art. 6 (ex-12)
(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Provinciale; CDP
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, viene nominato qualora i termini di legge in vigore lo rendano obbligatorio e si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 (ex-13)
(L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il CDP.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 20 (venti) giorni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (TRE) deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del CDP o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi da altro membro del CDP eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato, in forma cartacea e/o digitale, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.







Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

- L'Assemblea ordinaria:

1. nomina i componenti del CDP;
2. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
3. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
4. si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
5. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
6. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal CDP;
7. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
8. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

- L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
2. per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
4. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del CDP non hanno diritto di voto.

Art. 8 (ex-14)
(Consiglio Direttivo Provinciale - CDP)

Il CDP è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del CDP sono:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere Economo
- I Consiglieri



Compiuti 92/11

Essi rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.



r_emi.ro. Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Possono fare parte del CDP esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del CDP decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il CDP può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero CDP.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del CDP decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il CDP esercita le seguenti funzioni:

1. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere economo;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
3. predispone bilancio o rendiconto;
4. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
5. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
6. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
7. Delibera in merito alle attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale.

Il CDP è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il CDP è convocato con comunicazione scritta inviata tramite e-mail, SMS o altra forma di messaggio elettronico almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il CDP è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del CDP, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I componenti del CDP, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza



r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (ex-15)
(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal CDP, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del CDP, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal CDP. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 (ex-16)
(Tesoriere e Segretario)

-Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e cura la tenuta dei libri contabili. Con la redazione dei bilanci consuntivi sulla base delle determinazioni del Consiglio. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari.

-Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente all'elenco dei Soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali.

Compiuto 9/11





r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Art. 11 (ex-17)
(Organo di Controllo se previsto)

L'organo di controllo dura in carica quattro anni, comunque non oltre la scadenza naturale del mandato del CDP ed è rieleggibile. Viene eletto dall'Assemblea tra i soci o nominato tra persone esterne qualificate, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Sono effettivi i membri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Al loro interno essi eleggono il Presidente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Sono supplenti i primi dei non eletti.

Compiti:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del CDP e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 il l'organo di controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti e in tal caso il presidente è individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro nazionale.

Art. 12 (ex-6)
(Soci)

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Ordinari
- d) Sostenitori



Compiti - 9.11.17

I Soci vengono iscritti in specifica annotazione secondo le categorie di appartenenza sopra indicate.





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

I soci, che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività di specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale.

L'iscrizione può essere accettata dal CDP secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il CDP comunica la decisione all'interessato/a motivandola, in forma scritta anche tramite mail.

L'aspirante socio può entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere, sempre nelle forme sopracitate, che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per rinuncia volontaria;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a)-causa comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b)-causa persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.



Compiuto 9/27

L'esclusione dei soci è deliberata dal CDP. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il



r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal CDP.

La rinuncia volontaria da parte degli associati deve essere comunicata in forma scritta all'Associazione. Il CDP ne prende atto nella sua prima riunione utile.

La rinuncia volontaria o l'esclusione del socio vengono annotate da parte del CDP sul libro degli associati.

Il socio rinunciatario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

La perdita della qualità di socio determina la perdita del diritto all'uso della tessera e alla restituzione della stessa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali, sentito il collegio dei probiviri;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Art. 13 (ex-7)
(Soci d'onore)

La qualifica di Socio d'Onore viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione, a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al CDP. Le proposte possono essere presentate dal CDP, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

Art. 14(ex-8)
(Soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale, possono essere proposti dal CDP alla Presidenza Nazionale.



Com. 10/14





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Art. 15 (ex-9)
(Soci ordinari)

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- c) Il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definite nel Regolamento.

Art. 16 (ex-10)
(Soci sostenitori)

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) Gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.
- d) i cittadini che ne fanno richiesta e partecipano ai corsi di formazione specifici

Art. 17 (ex-11)
(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al CDP il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del CDP facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso CDP il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.







Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 18
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19
(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Compiuto 90%





Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il CDP redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla lettera di convocazione dell'Assemblea riportante lo specifico ordine del giorno e copia del verbale di approvazione

I documenti di bilancio sono redatti e trasmessi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20
(Foro Competente)

Per quanto non previsto nel presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile.

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Piacenza

Art. 21
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



Compiuto 9/2/17



r_emi.ro.Giunta - Prot. 25/01/2023.0061273.E



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV
Sezione di PIACENZA
ANVVFCN-ODV-PIACENZA

Art. 22
(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23
(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il presente statuto si compone di n. 23 articoli, così come è stato approvato dall'assemblea riunitasi presso la sede dell'Associazione l'Anno 2022, Sabato 10 del mese di Dicembre



Compiuto 9/11/22